

32. All'udienza del 17.1.2023, con apposita ordinanza, il Tribunale ha revocato l'ordinanza che aveva ammesso le consulenze tecniche svolte da _____, _____, _____, nonché tutti i consulenti giuristi che siano stati nominati a esprimere valutazioni di natura squisitamente giuridica.

Si riporta di seguito, per comodità, il testo dell'ordinanza:

"[...]

rilevato che all'udienza odierna le difese degli imputati hanno eccepito l'inammissibilità della consulenza tecnica svolta dalla Prof.ssa _____ per conto della parte civile FSE, rilevando che trattasi di prova vietata dalla legge ai sensi dell'art. 190 c.p.p. poiché avrebbe per oggetto valutazione di ordine giuridico, come emerge dalla lettura dei quesiti riportati alla pag. 3 della relazione scritta a firma della consulente, nonché dallo stesso titolo di quest'ultima;

rilevato che il Pubblico Ministero e le difese delle parti civili si sono opposte, sostenendo che, invece, la consulenza avrebbe per oggetto l'applicazione d'istituti propri del diritto amministrativo al caso di specie, nonché circostanze di fatto come, per esempio, l'esperimento di procedure di evidenza pubblica da parte di FSE;

considerato che la consulenza tecnica è soggetta alle stesse condizioni di ammissibilità della perizia previste dall'art. 220 c.p.p., il quale la consente quando "occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche";

considerato che, secondo un consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale, "La perizia rappresenta [...] un indispensabile strumento euristico nei casi in cui l'accertamento dei termini di fatto della vicenda oggetto del giudizio imponga

